

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (A.P.E.)**

Le presenti Istruzioni disciplinano la compilazione delle segnalazioni che alimentano l'archivio elettronico "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)" istituito dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I.

Le definizioni contenute nel suddetto Capitolo si applicano anche nelle presenti Istruzioni.

I Oggetto della segnalazione

Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nella parte III capitolo 1 sezione I paragrafo 4 della Circolare 285.

Per i gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo.

Formano oggetto di segnalazione:

- le partecipazioni (anche con diritti di voto limitato o plurimo) dirette, quelle indirette e gli investimenti indiretti in *equity* ⁽¹⁾ pari o superiori a uno dei seguenti limiti:
 - a) 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata;
 - b) 0,50 per cento dei fondi propri del gruppo bancario o della banca partecipante;
 - c) 5 milioni di euro di valore di bilancio della partecipazione.
- i diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti — sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative — siano pari o superiori al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un'impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie o finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate.

I destinatari della presente disciplina segnalano altresì le informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti:

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca (cd. "soggetti a latere"), nonché le società controllate in via esclusiva dai "soggetti a latere". Dalla rilevazione delle società controllate dai soggetti "a latere" vanno in ogni caso escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d'Italia;
- b) società che controllano almeno una banca.

¹ Per il computo si rinvia alla Circolare n.285, Parte III, Capitolo 1, sezione VI, paragrafo 4.1.

II Struttura della segnalazione

La segnalazione è organizzata in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno.

I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio “partecipante-partecipato”. La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come “partecipato” e, dall’altro, come “partecipante” consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all’ente segnalante (cfr. gli esempi alla fine delle presenti Istruzioni).

Ad ogni coppia “partecipante-partecipato” sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente, valore di bilancio della partecipazione), nonché gli attributi informativi riguardanti il legame fra l’ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.).

II.1 Informazioni sul tipo e la natura dei rapporti

Il rapporto intercorrente fra l’ente segnalante e il soggetto partecipato è classificato nelle seguenti fattispecie:

- controllo esclusivo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell’assemblea ordinaria o altro organo equivalente;
- controllo esclusivo: accordi con altri soci;
- controllo esclusivo: altre forme di controllo;
- controllo congiunto;
- controllo congiunto indiretto;
- influenza notevole;
- altri casi di legame durevole;
- soggetti a latere;
- altri legami.

Il legame con un’impresa partecipata è classificato in modo univoco all’interno della segnalazione, aggregando le partecipazioni detenute a livello di gruppo. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società sia raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di “controllo”. In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest’ultima vanno classificate nella fattispecie “controllo congiunto indiretto”.

È inoltre rilevato se la partecipazione è:

- strumentale, nel caso di partecipazioni in imprese strumentali;
- acquisita per recupero crediti;
- acquisita in impresa in temporanea difficoltà finanziaria;
- investimento indiretto in *equity*;

- acquisita nell’ambito di consorzi di collocamento e garanzia per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi;
- altra.

II.2 Informazioni sui diritti di voto

Voce: **95000**

DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVAMENTE

Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto (inclusi diritti di voto limitati o plurimi) posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria (o altro organo equivalente) e straordinaria.

02 PARTECIPAZIONE

In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell’ultimo bilancio approvato.

I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce “Diritti di voto ceduti”.

04 PARTECIPAZIONE SU BASE CONSOLIDATA

Nella sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell’impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia del 10 per cento.

Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5 per cento a titolo di negoziazione e il 6 per cento a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall’impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11 per cento) supera l’anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l’interessenza del 5 per cento detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio F).

06 OPERAZIONI DI CREDITO: CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni ricevute in garanzia a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.), quando l’esercizio del diritto di voto sia limitato. In questo caso la banca non deve procedere alla segnalazione dei rapporti partecipativi "a valle" della suddetta società.

08 OPERAZIONI DI CREDITO: CON DIRITTO DI VOTO PIENO

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni, relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.).

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni o altri strumenti partecipativi sono stati ricevuti in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti “a valle” qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società.

10 ALTRI RAPPORTI

Nella sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente derivante da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci².

Voce: **95010**

DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERANTE MODIFICHE STATUTARIE

La percentuale dei diritti di voto va segnalata in questo caso unicamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

Voce: **95020**

DIRITTI DI VOTO CEDUTI

Forma oggetto di segnalazione la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni o altri strumenti partecipativi posseduti a titolo di partecipazione il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.):

02 NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE

04 NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all'assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.

II.3 Informazioni sul valore del rapporto, suddiviso per tipologia

Voce: **95031**

VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO

² Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi.

Va segnalato il valore di bilancio della partecipazione distinto per le seguenti tipologie:

06 AZIONI

08 QUOTE

quote nel capitale di un'altra impresa non rappresentate da azioni.

10 STRUMENTI FINANZIARI CON DIRITTI SUGLI UTILI O PATRIMONIO

possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare.

12 STRUMENTI FINANZIARI O DERIVATI CON DIRITTI SU AZIONI O ALTRE FORME DI EQUITY

stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al punto precedente, comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante.

14 STRUMENTI FINANZIARI O DERIVATI CON IL SOLO RISCHIO ECONOMICO

stipula di contratti derivati o possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa.

04 PARTECIPAZIONE SU BASE CONSOLIDATA

azioni o altri strumenti partecipativi i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce 95000 04 "Partecipazione su base consolidata".

III Schema della segnalazione e termini d'inoltro

La segnalazione va trasmessa attraverso la piattaforma INFOSTAT con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio).

In mancanza di partecipazioni o diritti di voto da segnalare va prodotta la c.d. "segnalazione negativa".

III.1 Schema della segnalazione

S U R V E Y	SEGNALAZIONE ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (A.P.E.)	VOCE		P A R T E C I P A N T E	P A R T E C I P A T O	T I P O	N A T U R A	P E R I O D I C I T A'
		SOTVOC						
P	DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE	95000						
	Partecipazione (*).....	02	X	X	X	X	T	
	Partecipazione su base consolidata (*).....	04	X	X	X	X	T	
	Operazioni di credito:							
	- con diritto di voto limitato (*)	06	X	X	X	X	T	
	- con diritto di voto pieno (*)	08	X	X	X	X	T	
	Altri rapporti (*).....	10	X	X	X	X	T	
P	DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA	95010	00	X	X	X	X	T
P	DIRITTI DI VOTO CEDUTI.....	95020						
	Nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente (*).....	02	X	X	X	X	T	
	Nell'assemblea straordinaria (*)	04	X	X	X	X	T	
P	VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031						
	Azioni	06	X	X	X	X	T	
	Quote.....	08	X	X	X	X	T	
	Strumenti finanziari con diritti sugli utili o patrimonio	10	X	X	X	X	T	
	Strumenti finanziari o derivati con diritti su azioni o altre forme di <i>equity</i>	12	X	X	X	X	T	
	Strumenti finanziari o derivati con il solo rischio economico.....	14	X	X	X	X	T	
	Partecipazione su base consolidata	04	X	X	X	X	T	
P	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	95040	00					T

(*) Segnalare la percentuale dei diritti di voto (arrotondata al secondo decimale, senza indicazione della virgola)

III.2 Legenda dei simboli

X	INFORMAZIONE RICHIESTA
PERIODICITA'	
T	TRIMESTRALE

III.3 Sistema delle codifiche

Il presente paragrafo evidenzia per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni (partecipante, partecipato, ecc.) il sistema di codifica da utilizzare e l'ente preposto alla gestione delle codifiche stesse.

III.3.1 Istruzioni di carattere generale

I dati vanno segnalati come segue:

- segnalazioni di valori espressi in percentuale: con due cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati per eccesso, se la terza cifra decimale è superiore a 5, per difetto se è pari o inferiore a 5 (esempio: se si ha necessità di segnalare il valore 10,045%, occorrerà inserire il valore 1004)
- segnalazioni di importi: in unità di euro
- segnalazione negativa: ove dovuta, valorizzare convenzionalmente la corrispondente voce con il valore 1.

III.3.2 Variabili di classificazione

PARTECIPANTE (codice campo SOGG PARTECIPANTE) / PARTECIPATO (codice campo SOGG PARTECIPATO): codice identificativo nell'Anagrafe soggetti della Banca d'Italia. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti, l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Gli intermediari non aderenti al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno inviare un'apposita e-mail all'indirizzo ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it specificando la motivazione della richiesta e tutti i dati anagrafici relativi al soggetto da segnalare (indicati nella citata Circ. 139, CAP. III, Sez. 2).

A) TIPO (del rapporto partecipativo) (codice campo RAPP PARTECIPATIVO): l'attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo e può assumere i seguenti valori:

- controllo esclusivo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente 121
- controllo esclusivo: accordi con altri soci..... 122
- controllo esclusivo: altre forme di controllo 123
- controllo congiunto 124
- controllo congiunto indiretto 125

- influenza notevole.....	126
- altri casi di legami durevoli	127
- soggetti a latere.....	76
- altri legami.....	129

B) NATURA (delle partecipazioni) (codice campo NATURA PARTECIP): l'attributo assume i seguenti valori:

- partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come “strumentali” (carattere ausiliare dell'attività, controllo o controllo congiunto).....	182
- partecipazioni acquisite per recupero crediti.....	183
- partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.....	184
- investimenti indiretti in equity, per la parte per cui il segnalante sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto.....	185
- acquisizione nell'ambito di consorzi di garanzia e collocamento per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi	186
- altri casi.....	187

IV Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Le informazioni richieste devono essere organizzate secondo lo schema riprodotto al paragrafo III.1 e trasmesse attraverso la *survey* “P” dell'applicazione INFOSTAT, secondo le modalità di seguito riportate.

L'applicazione “INFOSTAT”, che utilizza il canale Internet, è accessibile dal sito web della Banca d'Italia tramite il percorso “Home / Statistiche / Raccolta dati / Informazioni generali sulla Raccolta dati / Raccolta dati via internet / Collegamento al sito dedicato”³ o tramite l'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>.

Tramite “INFOSTAT” è possibile effettuare le seguenti attività connesse con la gestione delle segnalazioni:

- compilazione guidata delle segnalazioni (funzionalità di “*data-entry*”) o “*upload*” di un file di segnalazione precedentemente creato;
- verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzionalità di diagnostica);
- trasmissione dei dati (invii completi, rettifiche, conferme) alla Banca d'Italia.

Qualora gli intermediari non intendano avvalersi della funzionalità di “*data-entry*”, i file da trasmettere mediante la funzionalità di “*upload*” dovranno essere prodotti secondo le indicazioni di cui al “Manuale tecnico operativo per l'inoltro della segnalazione A.P.E.” accessibile dal sito web della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generalis/raccolta-internet/index.html> – opzione: “Manual”).

³ L'accesso ad INFOSTAT si effettua attraverso il link “Accesso alla Raccolta dati via internet (vers. 2 - INFOSTAT).”

Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione INFOSTAT sono disponibili nel “Manuale Utente Internet (vers.2 - INFOSTAT)” disponibile nella richiamata pagina web di accesso alla infrastruttura.

Propedeutica all'utilizzo di INFOSTAT è la richiesta del PIN di accesso da parte dell'ente segnalante. Gli enti che già dispongono delle credenziali di accesso ad INFOSTAT non dovranno effettuare alcuna nuova richiesta.

Eventuali nuove richieste dovranno, viceversa, essere effettuate utilizzando il modulo reperibile sul sito web “www.bancaditalia.it” nella sezione Statistiche / Raccolta dati / Informazioni generali sulla Raccolta dati / Raccolta dati via internet / Modulistica / Modulo per l'utilizzo del canale Internet (vers. 2 - INFOSTAT) (url: <http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/index.html>). Tale modulo, compilato in modo elettronico in ogni sua parte, deve essere inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; una copia del modulo deve essere stampata, firmata e inviata via fax al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (numero fax 0647926713). Successivamente, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere il PIN di accesso in busta sigillata all'indirizzo e all'attenzione del destinatario indicato dagli intermediari nel modulo stesso.

Per gli aspetti inerenti alle verifiche sull'affidabilità delle segnalazioni, alla trasmissione delle rettifiche e delle conferme e più in generale al presidio della qualità delle informazioni, gli enti dovranno far riferimento altresì alle indicazioni di cui al Tomo I della circolare 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) accessibile dal sito web della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html>).

La trasmissione delle rettifiche relative alle segnalazioni di date contabili precedenti il 31 dicembre 2015 deve continuare ad avvenire tramite Rete Nazionale Interbancaria o supporto elettronico (da recapitare alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche); per la compilazione del file di segnalazione resterà disponibile sul sito web della Banca d'Italia la procedura informatica di data-entry precedentemente in uso (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/data-entry-ape/index.html>).

Per tutte le questioni inerenti all'accesso ad “INFOSTAT” e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it, tel. 0647926459).

Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di autoregistrazione, è possibile inviare una mail all'indirizzo: autoregistrazione@bancaditalia.it.

Per i quesiti attinenti agli schemi segnalatici, al sistema delle codifiche, all'utilizzo del data-entry e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni e la gestione dei rilievi segnalatici ricevuti occorre fare riferimento al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione Segnalazioni Creditizie e Finanziarie.

V Esempi

A. Azioni ordinarie

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 7 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

Supponendo che il capitale della società B sia formato **esclusivamente da azioni ordinarie**, i diritti di voto detenuti nell'assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell'assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria", sottovoce "partecipazione":

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	129	187	7,00
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni.....	06	Soc. A	Soc. B	129	187	120

B. Azioni ordinarie e azioni c.d. privilegiate

La società A partecipa al capitale ordinario dell'impresa B nella misura del 7 per cento. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

Assumendo che il capitale dell'impresa B sia formato in misura paritetica da **azioni ordinarie** e da **azioni postergate nelle perdite e con diritto di voto esercitabile solo nell'assemblea straordinaria (cd azioni privilegiate)**⁴, l'anzidetta percentuale scende al 3,5 per cento dei diritti di voto nell'assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l'obbligo di compilare sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria" sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria":

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	129	187	7,00
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA STRAORD..	95010 00	Soc. A	Soc. B	129	187	3,50
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni.....	06	Soc. A	Soc. B	129	187	120

⁴ Cfr. artt. 2348 e ss. del codice civile.

C. Azioni in garanzia a fronte di operazione di credito ⁵

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120.

La società A detiene anche il 10 per cento dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell'assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in **garanzia** da un cliente a fronte di un'operazione di **credito**.

I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (10 per cento), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (1 per cento), superano la soglia segnaletica del 10 per cento e pertanto devono essere rilevati:

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	129	187	1,00
Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	08	Soc. A	Soc. B	129	187	10,00
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni	06	Soc. A	Soc. B	129	187	120

⁵ In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria.

D. Cessione in pegno


La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura dell'8 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore di bilancio della partecipazione è pari a 120. Inoltre la società A ha **ceduto in pegno** il 5 per cento delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto.

La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	129	187	3,00
DIRITTI DI VOTO CEDUTI.....	95020					
Nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente.....	02	Soc. A	Soc. B	129	187	5,00
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni.....	06	Soc. A	Soc. B	129	187	120

E. Segnalazione delle partecipazioni all'interno di un gruppo bancario

Il gruppo bancario composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l'articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell'impresa E nella misura del 20 per cento.




In tale situazione la capogruppo invia la seguente segnalazione:

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	121	187	100,00
Partecipazione	02	Soc. B	Soc. C	121	187	90,00
Partecipazione	02	Soc. B	Soc. D	121	187	60,00
Partecipazione	02	Soc. C	Soc. E	129	187	20,00

Dovrà inoltre essere compilata la voce 95031 con il valore di bilancio del rapporto ripartito per strumento partecipativo.

F. Partecipazione su base consolidata




Le società B e C, controllate al 100 per cento dalla capogruppo A⁶, detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5 per cento a scopo di negoziazione (per un valore di bilancio di 20) e al 6 per cento a titolo di partecipazione (per un valore di bilancio di 34). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11 per cento) in misura superiore alla soglia segnaletica del 10 per cento, si ha **partecipazione su base consolidata** del gruppo nella società D:

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	121	187	100,00
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. C	121	187	100,00
Partecipazione	02	Soc. C	Soc. D	129	187	6,00
Partecipazione su base consolidata.....	04	Soc. B	Soc. D	129	187	5,00
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni	06	Soc. A	Soc. B	121	187	340
Azioni	06	Soc. A	Soc. C	121	187	450
Azioni	06	Soc. C	Soc. D	129	187	34
Valore di bilancio della partecipazione su base consolidata	04	Soc. B	Soc. D	129	187	20

⁶ Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore di bilancio pari, rispettivamente, a 340 e a 450.

G. Controllo congiunto indiretto



La società A controlla in modo congiunto (50 per cento) l'impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore di bilancio delle due partecipazioni è pari, rispettivamente, a 321 e a 220.

Quest'ultimo rapporto va classificato nella categoria “**controllo congiunto indiretto**”:

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	TIPO	NATURA	IMPORTO
	SOTVOC					
DIRITTI DI VOTO ASSEMBLEA ORDINARIA O ALTRO ORGANO EQUIVALENTE.....	95000					
Partecipazione	02	Soc. A	Soc. B	124	187	50,00
Partecipazione	02	Soc. B	Soc. C	125	187	100,00
VALORE DI BILANCIO DEL RAPPORTO	95031					
Azioni.....	06	Soc. A	Soc. B	124	187	321
Azioni.....	06	Soc. B	Soc. C	125	187	220